



Città di Lamezia Terme

PROVINCIA CATANZARO
SETTORE POLITICHE SOCIALI

Verbale del Comitato dei Sindaci dei Comuni del Distretto socio-assistenziale del Lametino, n° 1
del 23/06/2017

VERBALE

L'anno 2017, il giorno 28 Giugno alle ore 9,30, presso la Sala Giunta del Palazzo Municipale di Lamezia Terme, sito in Via A. Perugini, a seguito di convocazione prot. n°45641 del 22/06/2017, si è tenuta la seduta della Conferenza dei Sindaci del Distretto socio – assistenziale n. 1 sede di Lamezia Terme.

La riunione ha il seguente ordine del giorno:

- Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali ex Delibera di Giunta della Regione Calabria n°449/2016;
- Condivisione della proposta di convenzione per la gestione associata delle funzioni relative ai servizi socio-assistenziali finanziati con risorse dirette all'Ambito, redatta dal Comune di Lamezia Terme, Capofila dell'Ambito territoriale.

Sono presenti:

- per il Comune di Cortale, il Vicesindaco Pietro Mascaro;
- per il Comune di Curinga, l'Assessore Giuseppe Frijia, in possesso di delega;
- per il Comune di Feroletto Antico il Presidente del Consiglio Comunale Caterina Rizzuto;
- per il Comune di Jacurso l'Assessore Maiolo Bruno, in possesso di delega;
- per il Comune di Lamezia Terme il Sindaco Paolo Mascaro, l'Assessore Elisa Gullo, la Dirigente Teresa Bambara, le Assistenti Sociali Paola Amato, Maria Barberio e Cletina Vesci;
- per il Comune di Maida l'Assessore Fiumara Sabrina, in possesso di delega;
- per il Comune di Nocera Terinese, il dipendente Macchione Giovanni Eugenio, delegato esclusivamente alla partecipazione all'incontro;
- per il Comune di Pianopoli il Consigliere Chieffalo Mario Salvatore, in possesso di delega;
- per il Comune di Platania, il Consigliere Mercuri Vincenzo, in possesso di delega;
- per il Comune di San Pietro a Maida il Sindaco Pietro Putame.

Presiedono la seduta il Sindaco e l'Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Lamezia Terme, Capofila del Distretto, il quale, dopo un doveroso saluto ai partecipanti, presenta gli argomenti all'ordine del giorno, focalizzandosi sulla necessità di procedere alla ridefinizione dell'assetto organizzativo nella programmazione e gestione dei servizi sociali erogati a valere su risorse dirette all'Ambito Territoriale, in ottemperanza alla normativa regionale – L.R. 23/2003 e D.G.R. 449/2016 – che ha fissato al 01/07/2017 il termine per il trasferimento ai Distretti delle competenze in materia socio-assistenziale, nonché per la formalizzazione degli Ambiti, della Conferenza dei Sindaci e dell'Ufficio di Piano.

Segue la lettura, da parte dei tecnici del Settore Politiche Sociali del Comune di Lamezia Terme, della proposta di convezione per la gestione associata delle funzioni relative ai servizi socio-



assistenziali finanziati con risorse dirette all'Ambito, unitamente ai compendianti Regolamenti di funzionamento della Conferenza dei Sindaci e dell'Ufficio di Piano.

I partecipanti condividono le ragioni della riorganizzazione e approvano:

- la proposta di convezione per la gestione associata delle funzioni relative ai servizi socio-assistenziali finanziati con risorse dirette all'Ambito, redatta dal Comune di Lamezia Terme, Capofila dell'Ambito;
- l'allegato A Regolamento di funzionamento della Conferenza dei Sindaci;
- l'allegato B Regolamento di funzionamento dell'Ufficio di Piano.

Procedono successivamente alla sottoscrizione del presente verbale, con allegata la proposta di convezione redatta dal Comune Capofila e i compendianti Regolamenti, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

La seduta si conclude alle ore 10,30

Il presente verbale si compone di n. 3 pagine.

Letto, confermato, sottoscritto

Ente/Soggetto	Legale rappresentante	Firma
Comune di Cortale	MASANO PIETRO	
Comune di Curinga	FRIJIA GUSSELLI	
Comune di Falerna		
Comune di Feroleto Antico	CATERINA RIZZUTO	
Comune di Gizzeria		
Comune di Jacurso	MARCO BRUNO	
Comune di Lamezia Terme	PAOLO MASCAVO	
Comune di Maida	FILIPPA SABRINA	
Comune di Nocera Terinese		





Comune di Pianopoli

CRIFALCO MARIO


Comune di Platania

VINCENZO MERCURI

Comune di S. Pietro a Maida

IL SINDACO
(Dott. Pietro Putama)







**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA
DELLE FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
FINANZIATI CON RISORSE DIRETTE ALL'AMBITO TERRITORIALE DI LAMEZIA
TERME**

(ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000)

L'anno 2017 (duemiladiciassette) addì ... del mese di alle ore ..., secondo le modalità e i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, nella sala del Comune di Lamezia Terme sono presenti:

- **l'Unione dei Comuni di Monte Contessa**, comprendente i Comuni di Curinga, Cortale, Jacurso, Maida e San Pietro a Maida, con sede legale in _____, via/piazza _____ n. _____, codice fiscale _____ legalmente rappresentato dal Presidente _____, nata/o a _____ il _____, la/il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto,

- **il Comune di Falerna**, con sede legale in _____, via/piazza _____ n. _____, codice fiscale _____ legalmente rappresentato dal Sindaco _____, nata/o a _____ il _____, la/il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto,




- **il Comune di Feroletto Antico**, con sede legale in _____, via/piazza _____ n. _____, codice fiscale _____ legalmente rappresentato dal Sindaco _____, nata/o a _____ il _____, la/il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto,

- **il Comune di Gizzeria**, con sede legale in _____, via/piazza _____ n. _____, codice fiscale _____ legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.ra/sig. _____, nata/o a _____ il _____, la/il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto,

- **il Comune di Lamezia Terme**, con sede legale in Lamezia Terme, via/piazza Sen. A. Perugini, codice fiscale 00301390795 legalmente rappresentato dal Sindaco Paolo Mascaro, nato a Nicastro (CZ) il 13/04/1963, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto,

- **il Comune di Nocera Terinese**, con sede legale in _____, via/piazza _____ n. _____, codice fiscale _____ legalmente rappresentato dal Sindaco _____, nata/o a _____ il _____, la/il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto,

- **il Comune di Pianopoli**, con sede legale in _____, via/piazza _____ n. _____, codice fiscale _____ legalmente rappresentato dal Sindaco _____, nata/o a _____ il _____, la/il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto,



- **il Comune di Platania**, con sede legale in _____, via/piazza _____ n. _____, codice fiscale _____ legalmente rappresentato dal Sindaco _____, nata/o _____

a _____ il _____, la/il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto,

PREMESSO CHE:

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328, diretta alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, assegna i compiti relativi alla programmazione ed all'organizzazione del sistema medesimo agli Enti locali, alle Regioni ed allo Stato, anche ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli Enti locali;

- la Legge regionale della Regione Calabria 26 novembre 2003, n. 23 - attuativa della Legge 328/2000 - assegna ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi e servizi sociali svolti a livello locale, il concorso alla programmazione regionale, nonché l'esercizio delle attività di cui all'art.6, comma 2, della L. 328/2000;

- la predetta normativa, diretta alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua, secondo i principi della responsabilizzazione, della sussidiarietà e della partecipazione, il "Piano di Zona" quale strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche per gli interventi sociali e socio-sanitari, con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori, istituzionali e sociali, di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare modelli adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi sociali e sociosanitari sul territorio di riferimento, definito Ambito territoriale;

- con la Deliberazione G.R. n. 449 del 14/11/2016 la Giunta Regionale, in attuazione della L.R. n. 23/2003, ha approvato la riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali, attribuendo ai Comuni le competenze per come definite dalla legislazione nazionale e regionale sin qui richiamata;

- l'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

- il comma 4 dell'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- i citati enti hanno espresso la volontà di coordinare le attività di interesse comune, relativamente agli interventi e ai servizi sociali, finanziati con risorse dirette all'Ambito territoriale, nonché le azioni per l'integrazione socio-sanitaria, attraverso l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi, mediante:





- a) la gestione unitaria e coordinata delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali, con incardinamento delle attribuzioni gestionali presso il Comune di Lamezia Terme, che è individuato quale **Comune capofila**;
- b) la presenza di un organismo politico-istituzionale, denominato **Conferenza dei Sindaci**;
- c) la costituzione di un ufficio unico che rappresenta la struttura tecnico-amministrativa, definito **Ufficio di Piano**;

- i citati enti hanno approvato con le deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali di seguito citate, lo schema della presente Convenzione:

- l'Unione dei Comuni di Monte Contessa, con Delibera di Consiglio n. ____ del ____
- l'Amministrazione Comunale di Falerna, con Del. C.C. n. ____ del ____
- l'Amministrazione Comunale di Feroletto Antico, con Del. C.C. n. ____ del ____
- l'Amministrazione Comunale di Gizzeria, con Del. C.C. n. ____ del ____
- l'Amministrazione Comunale di Lamezia Terme, con Del. C.C. n. ____ del ____
- l'Amministrazione Comunale di Nocera Terinese, con Del. C.C. n. ____ del ____
- l'Amministrazione Comunale di Pianopoli, con Del. C.C. n. ____ del ____
- l'Amministrazione Comunale di Platania, con Del. C.C. n. ____ del ____



tutto ciò premesso, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Recepimento della premessa

La premessa è parte sostanziale ed integrante della presente Convenzione.

Art. 2 - Finalità

La presente Convenzione disciplina la gestione in forma associata, tra i Comuni aderenti, della funzione di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali, finanziato attraverso risorse dirette all'Ambito territoriale.

La gestione associata delle funzioni amministrative e la gestione unitaria dei servizi sono i presupposti essenziali per l'attuazione degli interventi programmati dalla Conferenza dei Sindaci secondo le modalità di cui ai successivi articoli e successivamente previsti anche nel Piano di Zona, strumento attraverso il quale gli enti convenzionati assicurano l'unitarietà di conduzione, l'uniformità e la semplificazione di tutte le misure relative ai servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari, nonché il necessario impulso per il miglioramento degli interventi sull'intero territorio distrettuale.

Attraverso la presente convenzione, i comuni firmatari perseguono, per gli ambiti di intervento attinenti il settore sociale, le finalità di:

- efficacia del ruolo di governo dell'amministrazione pubblica;
- miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi offerti;
- efficienza gestionale dei servizi ed ottimizzazione delle risorse ad essi dedicate;
- valorizzazione del territorio.

tali finalità saranno conseguite attraverso:

- la valorizzazione delle risorse tecniche e professionali, indirizzata verso una progressiva specializzazione settoriale;
- la razionalizzazione di servizi e interventi programmati nell'ambito di cui al precedente articolo;
- i benefici derivanti da economie di scala nella gestione dei servizi;



3

- la promozione di attività comuni per il territorio.



Art. 3 - Oggetto

La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ha per oggetto lo svolgimento in maniera associata delle funzioni di:

- programmazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione dei servizi ed interventi finanziati con fondi comunitari, nazionali, regionali che prevedano la partecipazione dell'ambito;
- definizione della programmazione annuale delle attività che dovrà essere approvata dalla Conferenza dei Sindaci di cui al successivo articolo 8;
- progettazione esecutiva degli interventi previsti dal programma annuale di attività, nonché progettazione di nuove iniziative da presentare a soggetti finanziatori pubblici o privati;
- erogazione e gestione dei servizi, programmati secondo le modalità di cui sopra a valere su risorse dirette all'Ambito territoriale, mediante esercizio coordinato delle seguenti attività:
 - predisposizione e gestione delle procedure per l'affidamento all'esterno dei servizi;
 - gestione delle attività di informazione al pubblico e pubblicizzazione dei servizi;
 - supervisione e controllo dei servizi gestiti da soggetti esterni;
 - monitoraggio e valutazione delle attività e dei progetti;
- partecipazione alle sedi tecniche di programmazione, valutazione e controllo degli interventi, promosse da altri soggetti pubblici (Autorità Ministeriali, Regione Calabria, ASP, etc.) negli ambiti di intervento individuati nella presente convenzione;
- gestione dell'intero procedimento amministrativo, incluso il provvedimento finale, ai fini dell'erogazione dei servizi di cui al presente documento, salvo che non si tratti di competenze direttamente attribuite al sindaco, nel qual caso l'ufficio curerà l'istruttoria dell'intero procedimento, ma l'atto finale resterà in capo al sindaco territorialmente competente.



Più specificatamente, la presente Convenzione ha per oggetto la gestione in forma associata, su base di Ambito, dei servizi e delle attività previste nel Piano Distrettuale degli Interventi, nel successivo Piano di Zona, nei piani di intervento infanzia e anziani relativi al Piano d'Azione per la Coesione Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia e agli Anziani non autosufficienti (PAC-PNSCIA), nella programmazione inerente il PON Inclusione, nonché di tutte le competenze trasferite dalla Regione Calabria al Distretto socio-assistenziale e di tutte le ulteriori azioni che verranno programmate con risorse dirette all'ambito territoriale. In tali ambiti di intervento la presente convenzione stabilisce:

- o l'omogeneità delle modalità di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali ricadenti nell'ambito, nonché la loro conformità alle leggi ed alle indicazioni programmatiche;
- o la razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse a disposizione per le attività oggetto del presente atto.

Qualora necessario per le attività gestite in forma associata e sin qui delineate, l'Ufficio comune può svolgere anche attività finalizzate a sostenere i Comuni associati nell'attuazione delle proprie programmazioni al fine di evitare duplicazioni di interventi e frammentazione dell'attività amministrativa.

Gli enti associati sono titolari e responsabili per la gestione in forma associata dei servizi e delle attività previste nel Piano Distrettuale degli Interventi e nel successivo Piano di Zona per il tramite dei seguenti organi: la Conferenza dei Sindaci (organo di indirizzo politico) e l'Ufficio di Piano (tecnostuttura di riferimento e supporto amministrativo-gestionale).

Art. 4 - Principi fondamentali



La costruzione del sistema locale integrato degli interventi e servizi sociali è fondata sul riconoscimento condiviso da parte dei Comuni associati dei seguenti principi generali:

- la partecipazione paritaria degli Enti associati ad ogni scelta programmatica e gestionale negli ambiti precedentemente individuati, nonché la ricaduta egualitaria dei servizi e delle prestazioni sull'intero territorio distrettuale;
- la collaborazione degli Enti agli organismi associativi previsti con la presente Convenzione, nonché alla programmazione e gestione di tutte le attività oggetto della medesima;
- la garanzia dell'equità nell'accesso ai servizi e agli interventi a favore di tutti i residenti dell'Ambito, con riferimento al principio di universalismo selettivo per l'accesso ai servizi e alla omogeneità dei criteri di compartecipazione al costo dei servizi per i cittadini-utenti;
- l'omogeneizzazione delle procedure e delle regole di organizzazione dei servizi e interventi sociali integrati, anche attraverso Regolamenti di Ambito;
- la promozione della partecipazione del terzo settore e dell'associazionismo alla programmazione, attuazione e verifica periodica degli interventi di cui al presente documento;
- il rispetto delle indicazioni degli enti gerarchicamente superiori, per il perseguimento prioritario degli obiettivi di servizio, per l'incremento della quota di risorse comunali apportate a cofinanziamento dei servizi a gestione associata di ambito, ovvero per il mantenimento della spesa sociale storica complessiva e pro-capite.

Art. 5 - Durata

La presente convenzione ha decorrenza a partire dalla sua sottoscrizione e ha durata quinquennale. Il rinnovo della presente convenzione sarà fatto previa specifica deliberazione dei consigli comunali degli enti firmatari.

La facoltà di recesso è garantita da quanto previsto dal successivo art. 15 della Convenzione.

Art. 6 - Comune capofila

Gli enti convenzionati individuano il Comune di Lamezia Terme quale Comune Capofila dell'Ambito Territoriale.

Presso il Comune capofila è incardinato l'Ufficio di Piano, struttura organizzativa, cui è attribuita la responsabilità amministrativa e di gestione delle risorse economiche, secondo gli indirizzi impartiti ed in conformità alle deliberazioni adottate dalla Conferenza dei Sindaci.

La struttura organizzativa istituita presso il Comune di Lamezia Terme per l'esercizio della funzione associata, non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli identificativi del Comune capofila sono utilizzati nelle procedure svolte dall'Ufficio di Piano.

Il Comune capofila ha la rappresentanza legale dell'Ambito territoriale.

Al Comune capofila, per far fronte a tutte le attività gestionali connesse all'attuazione degli interventi programmati secondo le modalità sin qui definite, è garantito il necessario supporto tecnico ed amministrativo per il tramite dell'Ufficio di Piano.

Art. 7 - Funzioni del Comune capofila

Il Comune capofila, in attuazione delle deliberazioni della Conferenza dei Sindaci e per il tramite esclusivo dell'Ufficio di Piano, cura:

- la gestione delle risorse necessarie per l'attuazione degli interventi previsti dal presente documento;
- l'esecuzione delle deliberazioni della Conferenza dei Sindaci, nonché di tutte le azioni finalizzate a rafforzare la collaborazione tra gli enti convenzionati e il partenariato sociale;

DI LAMEZIA

1123

DI LAMEZIA

- l'applicazione dei regolamenti e di tutti gli ulteriori atti necessari a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi e dei servizi socio-assistenziali, in modo conforme alle decisioni della Conferenza dei Sindaci;
- l'esercizio di ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale di accordo con altre pubbliche amministrazioni o con organizzazioni private no-profit e profit.

Il Comune capofila, per il tramite dell'Ufficio di Piano, assume i seguenti obblighi nei confronti di tutti i comuni dell'Ambito:

- 1) trasmettere copia delle delibere della Conferenza dei Sindaci, dei regolamenti e degli atti adottati in seno alla Conferenza dei Sindaci;
- 2) inoltrare annualmente una relazione tecnica dell'Ambito sullo stato di attuazione degli interventi programmati, relativamente a:
 - utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al territorio;
 - efficacia delle azioni realizzate;
 - qualità dei processi di partecipazione attivati;
 - raggiungimento dei parametri di copertura dei servizi rispetto ai relativi bisogni sociali.
- 3) istituire nel proprio piano dei conti un autonomo centro di costo denominato "piano di zona", attribuito in via esclusiva ed inderogabile ad un centro di responsabilità individuato nel dirigente della articolazione organizzativa nella quale è incardinato l'ufficio di piano, con vincolo di destinazione per tutte le entrate correlate e divieto di utilizzo per finalità estranee alle decisioni della Conferenza dei Sindaci, con una articolazione delle funzioni in servizi riconducibili ai programmi del bilancio armonizzato.

Il Sindaco del Comune capofila assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi ed in giudizio.

Il Sindaco del Comune capofila, su mandato della Conferenza stessa, individua il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), che indice la Conferenza dei Servizi per l'approvazione del Piano di Zona.

Art. 8 – Conferenza dei Sindaci

La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo, di direzione e di rappresentanza politico-istituzionale dei Comuni dell'Ambito Territoriale. Essa ha i compiti di:

- definire le modalità gestionali e le forme organizzative più idonee per il funzionamento dell'Ambito;
- stabilire forme e strategie di collaborazione con l'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP), finalizzate all'integrazione sociosanitaria, e con gli altri attori sociali, pubblici e privati;
- sovrintendere all'attività di programmazione negli ambiti individuati nella presente Convenzione;
- promuovere e favorire forme stabili di partecipazione del partenariato economico e sociale;
- approvare i monitoraggi sugli stati di attuazione e le rendicontazioni finanziarie delle attività effettuate con le risorse destinate all'Ambito.

In particolare, la Conferenza dei Sindaci:

- adotta le decisioni di indirizzo e impulso nei confronti dell'Ufficio di Piano;
- approva il programma annuale di lavoro preparato dai responsabili tematici del predetto Ufficio relativamente agli ambiti di intervento previsti dalla presente convenzione;
- stabilisce i criteri generali per la gestione interna o esterna dei servizi;
- esprime parere preventivo in merito ai regolamenti per l'erogazione dei servizi;
- approva i criteri di contribuzione all'Ufficio di Piano da parte degli enti firmatari, tenendo conto anche della remunerazione per il comune capofila per gli oneri sostenuti direttamente in tale sua qualità;



- SEL - CITTÀ DI CAMERZ
- approva i rapporti di monitoraggio circa l'erogazione dei servizi e la realizzazione dei progetti, nonché la relazione annuale consuntiva di attività realizzata dall'Ufficio di Piano;
 - decide in merito ai casi di inadempienza di uno degli enti firmatari.

La Conferenza dei Sindaci delibera ai sensi del regolamento di cui all'allegato A alla presente convenzione. La conferenza è convocata di regola una volta al mese; può essere inoltre convocata in via straordinaria per iniziativa di cui al predetto regolamento.

Art. 9 – Ufficio di Piano

In esecuzione della presente convenzione, sottoscritta in data _____ per la gestione associata del sistema locale dei servizi sociali finanziato attraverso risorse dirette all'Ambito territoriale, è istituito l'Ufficio di Piano, quale struttura tecnica intercomunale, a supporto della programmazione sociale di Ambito per la realizzazione delle finalità e delle azioni di cui al presente documento.

Le norme dirette a disciplinare la composizione, le attribuzioni, l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Ufficio di Piano sono indicate nell'Allegato B alla convenzione.

Art. 10 – Responsabile dell'Ufficio di Piano

La responsabilità dell'Ufficio di Piano è attribuita ad un Dirigente o Funzionario Responsabile dei Servizi Sociali di uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano viene nominato dalla Conferenza dei Sindaci e assume la responsabilità del funzionamento dell'Ufficio assolvendo, principalmente, a funzioni di direzione e coordinamento dello stesso. Ha altresì, funzioni di rappresentanza dell'Ufficio nei rapporti con i soggetti esterni.

La durata dell'incarico di Responsabile dell'Ufficio è di anni 3. Alla scadenza naturale dell'incarico, il Responsabile dell'Ufficio rimane nella pienezza delle sue funzioni fino alla nomina del nuovo Responsabile. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano può essere, in ogni momento, revocato dall'incarico con provvedimento della Conferenza dei Sindaci, nel rispetto delle norme contrattuali vigenti.

Art. 11 – Piano di Zona

Il documento tecnico di avvio della programmazione territoriale del piano di Zona, predisposto dall'Ufficio di Piano, quale organismo tecnico-strumentale a livello di Ambito territoriale, è sottoposto all'approvazione della Conferenza dei Sindaci. Il medesimo dovrà prevedere:

- la dotazione territoriale dei servizi e delle attività con relativo impiego di risorse occorrenti;
- la disamina delle risorse economiche, umane e strutturali disponibili;
- l'evidenziazione di aree critiche nel sistema dei servizi;
- la proposta preliminare tecnica degli obiettivi di servizio territoriali articolati per aree di bisogno;
- il cronoprogramma della formazione del piano di zona nelle sue diverse parti con l'indicazione delle principali fasi di consultazione con i soggetti pubblici e privati del territorio, con i tempi di definizione del piano stesso fino all'approvazione finale da parte della Conferenza dei Sindaci.

Art. 12 - Scambio di informazioni

Per tutte le attività - dirette o indirette - legate agli interventi e azioni programmate, lo scambio di informazioni tra gli Enti aderenti alla presente Convenzione dovrà essere continuativo e dovrà garantire i criteri della tempestività e della certezza.

Ogni attività, funzione, gestione delle dotazioni tecnologiche, redistribuzione degli incarichi o nuova assegnazione di responsabilità e di competenze all'interno degli Uffici dei Enti sottoscrittori, che modifichi i flussi di interazione tra gli Enti stessi o che possa influenzare l'efficienza o l'efficacia del funzionamento del Piano di Zona, dovrà essere comunicata immediatamente alla Conferenza dei Sindaci

M    

Art. 13 - Impegno degli enti associati

Gli enti associati si impegnano al rispetto dei principi fondamentali definiti nell'art. 4 della presente Convenzione.

Ciascuno degli enti associati, inoltre, si impegna ad organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali degli interventi e azioni programmate.

Gli enti si impegnano, altresì, a stanziare, nei rispettivi bilanci di previsione, le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto e ad assegnare le risorse umane e strumentali, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione dei servizi e nell'attuazione dei piani di intervento territoriali.

I comuni associati corrispondono al Comune Capofila i "costi comuni", quantificati annualmente in 0,50 euro pro capite per residente. Tali costi comuni rappresentano le spese generali sostenute dal Comune Capofila, non autonomamente contabilizzate, la cui utilità è diretta al funzionamento dell'Ufficio di Piano (manutenzione dei locali, utenze di pubblici servizi, carta e cancelleria, spese postali, etc.) e/o ad eventuali ed ulteriori esigenze programmatiche deliberate dalla Conferenza dei Sindaci.

Art. 14 - Rapporti finanziari

Le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli interventi sui quali i Comuni associati hanno convenuto sono:

- i finanziamenti provenienti dal Fondo Nazionale per le politiche sociali e dal Fondo Nazionale per l'Autosufficienza, così come ripartiti;
- le risorse dell'ASP previste nell'Accordo di programma sottoscritto con gli Ambiti territoriali anche in attuazione del Piano di intervento territoriale finanziato dal PAC/PNSCIA;
- le eventuali risorse finanziarie rese disponibili dalla Regione Calabria;
- gli eventuali finanziamenti provenienti dall'Unione Europea;
- eventuali disponibilità finanziarie provenienti da fondazioni, imprese sociali, altri soggetti privati, nonché dalla compartecipazione finanziaria al costo delle prestazioni da parte degli utenti.

Per i servizi per i quali è prevista la compartecipazione al costo da parte dell'Ambito territoriale, ciascun Comune associato assume la quota-parte di spesa relativa ai cittadini residenti che beneficiano del servizio medesimo.

Le quote di ciascun Ente associato sono corrisposte al Comune Capofila in una unica rata, entro il 1° Giugno di ciascun anno. Nel caso di versamento effettuato oltre i trenta giorni dalla scadenza dovranno essere corrisposti anche gli interessi moratori previsti dalla normativa vigente.


Il Responsabile dell'Ufficio di Piano redige apposito rendiconto delle spese sostenute per la gestione, al termine di ciascun esercizio finanziario.

Il rendiconto delle attività finanziate in attuazione del Piano di Zona è approvato dalla Conferenza dei Sindaci entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Art. 15 Recesso, scioglimento del vincolo convenzionale

Ogni ente firmatario della presente convenzione potrà recedere dalla stessa attraverso specifica deliberazione del consiglio comunale indicando le motivazioni di interesse pubblico sottese alla decisione.

Il recesso di un ente dovrà essere dato con almeno sei mesi di preavviso. In caso di comunicazione della volontà di recesso da parte di un ente, tale recesso non potrà comunque avere effetti sulla



gestione delle attività previste dall'ufficio unico nell'anno solare di comunicazione dello stesso. La perdita parziale dei contributi nazionali o regionali per la gestione associata delle funzioni previste dalla presente convenzione, risulterà, quale sanzione, a carico degli enti che colpevolmente o per recesso unilaterale avranno fatto venir meno le condizioni per l'erogazione degli stessi. Il calcolo della contribuzione sarà fatto per il suo intero mancato ammontare sul periodo di residua validità della convenzione. Ove insorgano controversie tra gli enti firmatari della presente convenzione, una apposita commissione di conciliazione sarà responsabile di un primo tentativo di accordo. La commissione di conciliazione sarà composta da un rappresentante ed un esperto giuridico-amministrativo per ente firmatario e da un presidente del collegio nominato dai rappresentanti dei comuni sottoscrittori in modo unanime. Qualora le controversie non possano essere conciliate, gli enti rimandano alla potestà del giudice amministrativo ex art. 15, 2° comma della legge 241/90.

Art. 16 Gestione del contenzioso

In materia di gestione del contenzioso, resta fermo il rispetto delle norme inderogabili in materia di responsabilità civile e di legittimazione processuale.




Art. 17 Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rimanda alla normativa vigente. Eventuali modifiche o deroghe alla convenzione potranno essere apportate dai consigli comunali soltanto con atti aventi le medesime formalità della presente.




Art. 18 Adempimenti di bollo e di registrazione







Per gli adempimenti di bollo e registrazione si osservano le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, art. 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Atto letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà, atto che si compone di pagine 10, che viene firmato dalle parti.

Ente	Legale rappresentante	Firma
Unione dei Comuni di Monte Contessa	PRESIDENTE	
Comune di Falerna		
Comune di Feroleto Antico	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	
Comune di Gizzeria		
Comune di Lamezia Terme	PAOLO MASCAPO	
Comune di Nocera Terinese		



Comune di Pianopoli	ALEFALO	 
Comune di Platania	VINCO AZOYERUAI	

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA
DELLE FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
FINANZIATI CON RISORSE DIRETTE ALL'AMBITO TERRITORIALE DI LAMEZIA
TERME**

ALLEGATO A

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

Art. 1 - Composizione

Della Conferenza dei Sindaci fanno parte, i Sindaci e/o gli Assessori alle Politiche Sociali, o Consiglieri comunali specificamente delegati di ciascun Comune associato, ovvero i Presidenti di eventuali Unioni presenti che si fanno garanti, ciascuno per il proprio ente di appartenenza, della presa d'atto dei provvedimenti adottati in seno alla Conferenza medesima ai fini dell'approvazione da parte dei rispettivi Organi Comunali, nonché della relativa e coerente attuazione a livello comunale delle decisioni assunte.

Alle riunioni del Coordinamento Istituzionale può partecipare il Direttore Generale della ASP, ovvero il Direttore del Distretto socio-sanitario o suo delegato, che concorre alla assunzione delle decisioni con riferimento alle scelte connesse agli indirizzi in materia di integrazione sociosanitaria. Più in generale possono partecipare alla Conferenza, su invito dei Comuni, anche altri soggetti ove interessati alla realizzazione della rete dei servizi.

Art. 2 - Sede

La Conferenza dei Sindaci ha sede, di norma, presso il Comune di Lamezia Terme, Capofila dell'Ambito territoriale, che mette a disposizione della Conferenza idonei locali ed adeguati supporti logistici per consentire lo svolgimento della funzione di competenza.

Art. 3 - Presidente

La Conferenza è presieduta dal Sindaco del Comune Capofila. Il Presidente rappresenta la Conferenza, presiede le sedute, dirige e modera la discussione, fa osservare la legge ed il regolamento, concede la facoltà di parlare e disciplina gli interventi, con facoltà di determinare la durata degli stessi allo scopo di garantire la partecipazione di tutti i componenti alla discussione. Il Presidente apre e chiude i lavori della Conferenza dei Sindaci. Controfirma gli atti deliberativi approvati.


A rappresentare il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è delegato, di norma l'Assessore alle Politiche Sociali del Comune Capofila.

Art. 4 - Convocazione

La Conferenza è convocata dal suo Presidente mediante avviso scritto contenente luogo, data e ora della riunione, nonché l'ordine del giorno della medesima. La Conferenza deve essere convocata almeno due volte l'anno e deve essere altresì convocata quando ne facciano richiesta almeno la metà dei Sindaci componenti la Conferenza. L'avviso di convocazione deve essere fatto pervenire ai componenti la Conferenza almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione, con allegati i testi delle proposte di deliberazione se oggetto di discussione.

Art. 5 - Ordine del giorno

L'ordine del giorno delle sedute è formulato dal Presidente della Conferenza. Ogni Sindaco ha facoltà di chiedere formalmente l'inserimento di specifici punti all'ordine del giorno ed il Presidente li inserisce nell'ordine del giorno della prima seduta utile successiva alla richiesta. L'ordine di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno può essere modificato su iniziativa del Presidente o su richiesta di uno o più componenti.



L'Ufficio di Piano di cui all'art. 9 della Convenzione sulle materie all'ordine del giorno è tenuto a predisporre tutti gli atti deliberativi se oggetto di discussione.

Art. 6 – Validità delle sedute

La Conferenza è validamente riunita in prima convocazione quando sono presenti i due terzi dei componenti. La Conferenza si intende valida in seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un'ora dalla prima, quando siano presenti almeno la metà dei componenti.

Le votazioni avvengono per appello nominale e per alzata di mano.

Le decisioni della Conferenza sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 7 – Processo redazione verbale

Assume la funzione di Segretario verbalizzante della Conferenza il Responsabile dell'Ufficio di Piano, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, un dipendente dell'Ufficio medesimo.

Il Segretario redige, ad ogni seduta, il verbale contenente le decisioni assunte e ne cura la sottoscrizione da parte dei Sindaci presenti. Ciascun componente alla Conferenza dei Sindaci può chiedere di fare inserire nel verbale le proprie dichiarazioni. Le decisioni assunte dalla Conferenza, unitamente ai verbali delle sedute, sono trasmessi a cura del Segretario della Conferenza a ciascuna Amministrazione Comunale. I Verbali delle riunioni e le deliberazioni adottate sono conservati presso la sede dell'Ufficio di Piano.

Art. 8 – Atti deliberativi

Gli atti adottati dalla Conferenza dei Sindaci, controfirmati dal Presidente e dal Segretario della Conferenza, di volta in volta nominato, dovranno essere progressivamente numerati e trasmessi in copia ad ogni componente, depositando l'originale presso l'Ufficio di Piano medesimo. Delle sedute della Conferenza la Segreteria avrà cura di stendere verbale, registrando le deliberazioni adottate. I verbali andranno trasmessi in copia ad ogni componente. Copia degli atti deliberativi potrà essere pubblicata sugli appositi siti internet dei Comuni.

Art. 9 – Assistenza tecnico-amministrativa

L'assistenza tecnica e amministrativa ai lavori della Conferenza dei Sindaci è assicurata dall'Ufficio di Piano che:

- cura la convocazione delle sedute, il reperimento della sede dei lavori, l'acquisizione e la verifica degli atti da sottoporre alla Conferenza, la verifica degli orari, delle presenze e di quant'altro previsto per la regolarità dello svolgimento dei lavori;
- reperisce atti, delibere, decreti, regionali e/o nazionali, ovvero ogni altra documentazione, che interessi le funzioni della Conferenza dei Sindaci;
- presenza ai lavori durante lo svolgimento;
- cura gli atti cartacei e informatici da produrre, conservare, aggiornare, ricercare, riprodurre e mettere a disposizione;
- tiene i contatti prima e dopo la seduta con i Componenti e con gli Uffici collegati in termini di collaborazione, informazione, trasmissione e richiesta di quanto relativo ai lavori della Conferenza;
- reperisce e trasmette ai componenti della Conferenza dei Sindaci gli atti prodotti dai Comitati dei Sindaci.

La Conferenza dei Sindaci può avvalersi degli Uffici e dei Servizi dei Comuni associati, anche per la conduzione di specifici studi ed indagini.



**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA
DELLE FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
FINANZIATI CON RISORSE DIRETTE ALL'AMBITO TERRITORIALE DI LAMEZIA
TERME**

ALLEGATO B

**REGOLAMENTO PER LA COMPOSIZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO
DI PIANO**

Art. 1 – Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si assumono le seguenti definizioni:

- Ufficio di Piano: gruppo tecnico di lavoro, a carattere intercomunale, la cui attività di progettazione esecutiva, gestione e monitoraggio per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi sociali sul territorio di riferimento definito Ambito territoriale è finalizzata alla programmazione sociale, alla gestione amministrativa e contabile del sistema del Welfare, all'attuazione del Piano sociale di Zona su scala di ambito, anche attraverso la promozione di concreti percorsi partecipativi con i soggetti del terzo settore e della cittadinanza attiva che operano con continuità sul territorio di riferimento;
- Responsabile dell'Ufficio di Piano: è il soggetto che assolve, nell'Ufficio di Piano, alle funzioni di direzione, coordinamento e rappresentanza dell'Ufficio stesso rispetto a tutti i soggetti pubblici e privati che interagiscono per l'attuazione dei piani di interventi e azioni di volta in volta programmati e approvati dalla Conferenza dei Sindaci.

Art. 2 – Sede

L'Ufficio di Piano ha sede presso il Settore Politiche Sociali del Comune di Lamezia Terme, Capofila dell'Ambito Territoriale, che mette a disposizione dello stesso idonei locali ed adeguati supporti logistici per consentire lo svolgimento delle funzioni di competenza.



Art. 3 – Composizione







In attuazione della convenzione per la gestione associata del sistema locale dei servizi sociali finanziato attraverso risorse dirette all'Ambito territoriale, fanno parte dell'Ufficio di Piano risorse umane dedicate per un tempo di lavoro adeguato a rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere efficacemente ed efficientemente le funzioni allo stesso assegnate.

Le risorse umane sono assegnate all'Ufficio di Piano con provvedimento dirigenziale del Comune dell'Ambito di provenienza per il dipendente designato e successivamente con atto del Dirigente del Comune Capofila, previo nulla osta della Conferenza dei Sindaci. Le risorse sono prioritariamente individuate tra il personale in servizio nei Comuni dell'Ambito, con eventuale partecipazione, previo nulla osta delle Amministrazioni di provenienza, di personale dell'ASP di riferimento ovvero regionale posto in posizione di distacco funzionale presso l'Ambito stesso.

Le aree disciplinari e gli ambiti tecnici per i quali dovranno essere individuate risorse umane da assegnare all'Ufficio di Piano sono di seguito elencate, ferma restando la necessità di adeguare il fabbisogno all'evoluzione del ruolo e delle competenze assegnate all'Ufficio stesso:

- programmazione e progettazione sociale;
- promozione e conduzione di percorsi partecipativi formalizzati;
- organizzazione dei servizi sociali per tutte le aree prioritarie richiamate dal Piano Regionale delle Politiche Sociali;
- integrazione socio-sanitaria;
- programmazione finanziaria, gestione amministrativa, contabile ed economica;
- monitoraggio e rendicontazione;
- strumenti giuridico-amministrativi a sostegno dell'associazionismo intercomunale;

- gestione dei servizi pubblici sociali, contrattualistica e appalti;
- ricerca sociale per l'analisi dei bisogni, della domanda e dell'offerta sociale, per la rilevazione della qualità e analisi statistica;
- comunicazione sociale e organizzazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione.



Art. 4 – Principi generali di organizzazione e funzionamento

La composizione dell'Ufficio di Piano è tale da assicurarne la funzionalità operativa e la composizione multi-professionale. L'Ufficio deve essere considerato come una struttura flessibile, in grado di adeguarsi costantemente alle esigenze organizzative che il percorso di realizzazione degli obiettivi richiederà.

L'Ufficio di Piano modella la propria organizzazione e svolge la propria attività ispirandosi a criteri di trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficienza ed efficacia. L'attività gestionale viene svolta dall'Ufficio di Piano, nelle forme e secondo le modalità prescritte dalla legge e dal presente regolamento, nonché in attuazione degli atti di indirizzo e programmazione enunciati dalla Conferenza dei Sindaci.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano è direttamente Responsabile del raggiungimento degli obiettivi e della correttezza ed efficienza della gestione.

Art. 5 – Consulenza legale, amministrativa ed economico-finanziaria

L'Ufficio di Piano si avvale del supporto del Segretario Generale e del Dirigente del Servizio di Ragioneria del Comune Capofila e/o degli altri Comuni dell'Ambito, secondo modalità e termini definiti dalla Conferenza dei Sindaci.

Può avvalersi, inoltre, della collaborazione dei competenti uffici regionali, centrali o periferici al fine di migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa delle funzioni regionali trasferite.

Art. 6 – Risorse strumentali e finanziarie

Nelle forme e con le modalità stabilite nella convenzione per la gestione associata del sistema locale dei servizi sociali finanziato attraverso risorse dirette all'Ambito territoriale ed eventualmente nelle programmazioni di volta in volta effettuate, è assicurata all'Ufficio di Piano la dotazione e la conseguente gestione delle necessarie risorse strumentali e finanziarie occorrenti per il suo funzionamento.



Art. 7 – Principio di leale collaborazione

Ogni componente dell'Ufficio di Piano collabora con tutti gli altri, mettendo a disposizione del Gruppo di lavoro le proprie capacità e attitudini personali ed evitando una distinzione rigida delle rispettive sfere di attività professionale.

Art. 8 – Funzioni dell'Ufficio di Piano

L'Ufficio di Piano svolge le seguenti funzioni:

- predisporre gli atti per l'organizzazione dei servizi ai sensi delle leggi regionali in materia e delle normative statali di settore;
- provvede alla gestione dell'Ufficio medesimo e all'erogazione delle somme destinate al finanziamento dei soggetti che gestiscono i servizi (Comuni, privato sociale, privati che agiscono in regime di convenzione);
- predisporre i Protocolli di intesa e gli altri atti finalizzati a realizzare gli interventi con gli organi periferici delle amministrazioni statali;
- organizza la raccolta delle informazioni e dei dati al fine della realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione regionale;
- predisporre tutti gli atti necessari all'assolvimento, da parte del soggetto Capofila – gestore del fondo complessivo dell'ambito – dell'obbligo di rendicontazione;
- sviluppa tutte le attività necessarie al supporto per i soggetti responsabili della gestione dei

ff

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]



servizi in forma associata, laddove non sia stato individuato un unico Soggetto gestore, ovvero nelle more della sua individuazione;

- predispone un piano di monitoraggio e di valutazione delle attività e dei servizi attivi nell'ambito territoriale;
- formula proposte, indicazioni e suggerimenti diretti alla Conferenza dei Sindaci in tema di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori, gestione ed eventuale rimodulazione delle attività previste dalle programmazioni effettuate, acquisizione di diverse competenze o nuove figure professionali per l'espletamento dei propri compiti;
- relaziona annualmente alla Conferenza dei Sindaci sullo stato di attuazione del Piano di Zona con l'indicazione del livello di avanzamento delle priorità previste, dei dati di monitoraggio delle attività e dei relativi costi, della valutazione degli esiti e del grado di soddisfazione dell'utenza.

L'Ufficio, inoltre, è responsabile delle seguenti attività:

- promozione dei processi di integrazione tra i servizi istituzionali e le realtà locali interessate dal Piano Sociale di Zona, con particolare riguardo ai soggetti del Terzo Settore e alle loro articolazioni attraverso percorsi partecipativi formalizzati articolati anche per aree di bisogno;
- coinvolgimento in tutte le fasi di lavoro dei soggetti pubblici (ASP, Province, Centri di Giustizia minorile, Tribunali per i minorenni, Istituti Scolastici, Organizzazioni Sindacali) e privati operanti nel campo delle politiche sociali;
- coordinamento dei programmi e delle azioni degli Uffici Sociali territorialmente competenti;
- predisposizione di tutti gli atti e gli adempimenti a valenza sovra-comunale, incluse le attività di segreteria e di amministrazione, quali ad esempio quelli necessari all'assolvimento, da parte del soggetto capofila - gestore del fondo complessivo dell'ambito - dell'obbligo di rendicontazione e quelli connessi alla selezione con procedure di evidenza pubblica dei soggetti attuatori degli interventi ed erogatori dei servizi programmati;
- predisposizione ed emissione di tutti gli atti di gestione finanziaria, in particolare di quelli necessari per la gestione corrente dell'Ufficio di Piano medesimo (spese per il funzionamento, per l'acquisto di beni strumentali e di beni di consumo);
- aggiornamento periodico del Piano Sociale di Zona nella progettazione di dettaglio, in applicazione degli indirizzi regionali e locali;
- svolgimento di azioni informative, pubblicitarie e di sensibilizzazione per amministratori, operatori sociali e sanitari, scuole, famiglie;
- definizione dei report di monitoraggio e gestione del software per raccolta dati;
- definizione di indicatori per la traduzione delle voci di spesa dei bilanci comunali in bilancio sociale;
- redazione del piano di comunicazione sociale.

Art. 9 – Responsabile dell'Ufficio di Piano

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano, per come delineato all'art.10 della Convenzione, effettua le attività di seguito indicate:

- garantisce, su tutto il territorio dell'ambito, una programmazione condivisa ed una regolamentazione omogenea della rete dei servizi sociali;
- è responsabile dell'attuazione dei programmi affidati all'Ufficio di Piano, nel rispetto delle leggi, delle direttive regionali delle norme del presente regolamento, degli indirizzi ricevuti dalla Conferenza dei Sindaci;
- attribuisce compiti ed obiettivi al personale dell'ufficio, assegnando loro, in dotazione, tutti gli strumenti utili al perseguimento degli obiettivi;
- dà esecuzione alle determinazioni della Conferenza dei Sindaci anche attraverso la costituzione di un ufficio di segreteria;
- assume l'onere, nei confronti della Conferenza dei Sindaci, di redigere - ove richiesto -

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page. On the left, there is a circular stamp with the text 'CITTA' DI LANZANO'. In the center, there are several handwritten signatures, some with initials like 'S' and 'M'. On the right, there is a large, stylized signature.

report di analisi e di rendicontazione, dell'attività svolta, e di compilare annualmente una relazione tecnica concernente i risultati conseguiti.

Art. 10 – Rapporti con la Conferenza dei Sindaci

L'Ufficio di Piano, per assicurare la costante informazione sulla propria attività, trasmette periodicamente a tutti gli Enti, che costituiscono la Conferenza dei Sindaci, copia dei provvedimenti assunti.

Al fine di consentire alla Conferenza dei Sindaci l'esercizio della propria attività di controllo sul rispetto degli indirizzi generali assegnati e di predisposizione di quelli futuri, l'Ufficio di Piano, attraverso il suo Responsabile, sottopone alla Conferenza stessa apposita relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

L'Ufficio di Piano, nei limiti delle proprie attribuzioni, può proporre alla Conferenza dei Sindaci l'adozione di ogni atto che reputi opportuno o necessario per il miglioramento della gestione dei servizi.

Art. 11 – Rapporti con l'esterno

L'Ufficio di Piano cura ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli Utenti, degli Enti e delle Istituzioni, in ordine al funzionamento, efficacia e distribuzione dei servizi sociali sul territorio di competenza.

A tal fine, l'Ufficio di Piano:

- assicura che sia dato tempestivo riscontro alle richieste, alle segnalazioni e ad eventuali reclami degli Utenti;
- favorisce la partecipazione, attraverso i propri Componenti, ad incontri o dibattiti promossi da Associazioni o da Gruppi di Utenti, allo scopo di discutere proposte circa eventuali miglorie da apportare nella gestione ed erogazione dei servizi;
- cura i rapporti con gli Enti e le Istituzioni, pubbliche e private, presenti ed operanti sul territorio di competenza;
- predisponde pubblicazioni periodiche informative e divulgative per illustrare ai cittadini i contenuti del Piano Sociale di Zona e le modalità per l'accesso ai servizi e la migliore fruizione di essi.

Art. 12 - Responsabilità

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano e l'intero Personale dello stesso Ufficio, sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile, prevista e disciplinata dalle vigenti norme di legge in materia.

Art. 13 – Entrata in vigore, modifiche e integrazioni

Il presente Regolamento entra in vigore non appena approvato dalla Conferenza dei Sindaci. Eventuali modifiche e/o integrazioni del medesimo sono approvate a maggioranza dalla Conferenza stessa e trasmesse al Settore Politiche Sociali della Regione Calabria

Art. 14 - Vigilanza

Ai sensi della normativa vigente la Regione Calabria ha competenza di programmazione, verifica e controllo, anche sull'attività dell'Ufficio, in materia di politiche socio-assistenziali.

